



**Comune di Gioia Tauro**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISSIONALI**  
**- PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI**

## **TITOLO I**

### **FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la gestione dell'attività pubblicitaria e dell'installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali.
2. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione dei messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.
3. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, e nel D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada".
4. La finalità del presente regolamento è di disciplinare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, valutate le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.
5. In particolare, il Regolamento determina i criteri generali di ubicazione e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private. Sulla base dei predetti criteri, è redatto il Piano Generale Impianti Pubblicitari.
6. Il Piano degli impianti, in particolare, ha come obiettivo principale quello di regolamentare la distribuzione degli impianti per la pubblicità al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.
7. Il Piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

8. Le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento e dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, e di sicurezza.

## **Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO**

In seguito all'esame del contesto del territorio, lo stesso viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

**Zona ROSSA:** Area a prevalente carattere storico; in tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia privilegiando la comunicazione di carattere sociale ed istituzionale inerente servizi pubblici e privati d'interesse pubblico compresi i pubblici esercizi. Vi rientrano le seguenti aree:

- le aree del Centro Storico c.d. Piano delle Fosse;
- le aree del Lungomare cittadino, Viale Don Sturzo, Scuole, Ospedale;
- altre aree di particolare valore storico – artistico – ambientale indicate con successiva Del. Giunta Comunale;

Potranno essere inseriti manufatti abbinati ad elementi di arredo urbano i quali dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata e delineata con piani di arredo urbano appositamente studiati per la città.

**Zona VERDE:** Zona comprendente la parte della città caratterizzata da aree a prevalente destinazione commerciale – artigianale – industriale e comprensiva delle aree sportive; in questa zona l'obiettivo è quello di regolare l'inserimento della pubblicità. Vi rientrano:

- tutte le aree rappresentate prevalentemente dalle aree e zone limitrofe che si affacciano sulle arterie di grande scorrimento quali la S.P.1, la S.S. 18, caratterizzate dalla forte presenza di aree commerciali, terziarie e zone residenziali;
- I centri e le strutture sportive comunali;
- altre aree di particolare valore commerciale – artigianale – industriale indicate con successiva Del. Giunta Comunale;

**Zona ARANCIONE:** Zona a carattere prevalentemente residenziale; in questa zona l'obiettivo è quello di limitare e regolare l'inserimento della pubblicità, nel rispetto dei principi di decoro fissati dalle norme urbanistiche. Vi rientrano le aree rimanenti del centro abitato non rientrati nella ZONA ROSSA e VERDE.

**Zona BLU:** È la parte di territorio comunale posto esternamente alle delimitazioni dei centri abitati. Tale zona è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste per gli impianti posti fuori dei

centri abitati ai sensi dell'art.8 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DLgs 495/92 e sue modificazioni, nonché dai vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici.

## **TITOLO II**

### **TIPOLOGIE, DEFINIZIONE e CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI E INDICAZIONI IN MERITO AL LORO POSIZIONAMENTO**

#### **Art. 3 - TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

**a) Insegna di esercizio:**

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna d'esercizio dovrà riportare esclusivamente scritte, marchi e loghi riferiti alla denominazione della ditta, pertanto l'eventuale presenza di scritte o marchi riferiti ad altre ditte la qualificherà come altro mezzo di pubblicità o propaganda (lettera e) L'insegna d'esercizio può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

**b) Preinsegna:**

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

**c) Cartello:**

Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

**d) Targa:**

Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce.

**e) Altro mezzo di Pubblicità o Propaganda:**

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

**f) Impianti per Affissioni:**

Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli o Altri Impianti, esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti.

Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

**g) Impianto pubblicitario di servizio:**

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**h) bacheca:**

Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività.

Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

La bacheca è finalizzata esclusivamente all'esposizione di messaggi di carattere non commerciale.

**i) Segnaletica Stradale Pubblicitaria:**

E' costituita dalla "Segnaletica di Direzione", così come definita all'art. 39 del Codice della Strada, relativa all'avviamento a singole attività industriali, artigianali o commerciali, realizzata mediante l'installazione di idoneo segnale stradale, contenente il nome o il simbolo o altra similare iscrizione relativa alla ditta cui si riferisce.

## **ART. 4 - DEFINIZIONE, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE, POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI**

**a) Mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi:**

I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono definiti "luminosi", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai "luminosi" anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

### **b) Mezzi pubblicitari a bandiera:**

Le insegne, o gli altri impianti quando applicabile, sono definite "a bandiera", quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato o quando, anche se applicate in aderenza, presentino sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a 25 centimetri, e comunque quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all'asse tangente la strada. Sono definite "rientranti", quando siano comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma dell'ingresso o della pertinenza accessoria stessa, e comunque senza alterazione dell'estetica architettonica dell'immobile stesso.

### **c) Dimensioni, caratteristiche e ubicazione dei mezzi pubblicitari luminosi e non:**

1. Si osservano le prescrizioni di cui all'art. 23, del Codice della Strada ed all'art. 48, 49 e 50 e 51 e 52 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

2. In particolare, per quanto riguarda i mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 lettera d) (targhe) del presente Regolamento, possono essere utilizzabili solo su una facciata, e sono posti in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso. Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, Enti assicurativi, laboratori etc. qualora siano riunite in un unico impianto, possono raggiungere le dimensioni massime di cm. 30 x 60 (trenta x sessanta) e possono essere installate in ognuno dei due lati delle porte di ingresso.

3. Per quanto non stabilito dalla normativa summenzionata, il Responsabile del Settore, acquisito il parere del Responsabile di Polizia Municipale per quanto di sua competenza, valuterà se le caratteristiche tipologiche e strutturali e le dimensioni del mezzo pubblicitario del quale viene richiesta l'installazione consenta un adeguato inserimento dello stesso rispetto alle caratteristiche architettoniche, ambientali o paesaggistiche del luogo nel quale viene chiesta l'ubicazione.

4. Qualora, a giudizio del Responsabile del Settore, sussistano elementi di incompatibilità ambientale che non consentano di accogliere la richiesta, procederà come disposto dall'art. 6, comma 8 del presente Regolamento.

## **ART. 5 - VISIBILITÀ DEI MEZZI PUBBLICITARI DALLE STRADE**

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un mezzo pubblicitario si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.

2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, il mezzo pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla Tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.
3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente, si applica invece in riferimento alla dimensione del mezzo stesso, nei seguenti casi:
  - nel caso di impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario;
  - nel caso degli impianti luminosi;
  - nel caso di cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

## **ART. 6 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER L'ISTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'**

1. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, nelle immediate vicinanze di chiese o nelle aree sottoposte a vincolo cimiteriale o ospedaliero, è vietato collocare mezzi pubblicitari. Fanno eccezione le bacheche o gli impianti affissionali finalizzati a fornire informazioni di servizio all'utenza (es. bacheche riservate ad annunci funebri). Sono inoltre ammesse le insegne d'esercizio e le targhe per le quali il Responsabile del Settore potrà individuare la collocazione più idonea ed i presupposti estetici.
2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali può essere inoltre autorizzata l'installazione con idonee modalità d'inserimento ambientale dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
3. Lungo le strade o in vista di esse, è vietata l'effettuazione di pubblicità in violazione delle norme di cui all'art. 23, commi 1, 2, 7 e 8, del Codice della Strada, e all'art. 51, commi 1, 11 e 12, del regolamento di esecuzione del C.d.S.
4. Per i mezzi pubblicitari luminosi di cui all'art. 4 lett. a si rinvia a quanto disposto all'art. 22 del presente Regolamento.

5. Sono inoltre vietate le tipologie dei mezzi pubblicitari di cui al TITOLO III realizzate con materiali di carta o assimilabili in quanto facilmente deperibili.

6. In particolare, fatti salvi i limiti ed i divieti sopra indicati:

- Nella ZONA ROSSA è vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 lett. c (cartelli pubblicitari). Sono ammessi tutti gli altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9 del presente articolo.
- Nella ZONA ARANCIONE è vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 lett. c (cartelli pubblicitari). I mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 lett. b (preinsegne), finalizzati a consentire una più facile individuazione della ditta o quelli di cui all'art. 3 lett. e (altro mezzo di pubblicità o propaganda) sono ammessi solo se collocati nella sede d'esercizio della ditta o nelle sue pertinenze accessorie e potranno essere autorizzati qualora il Responsabile del Settore, sentito il parere del Responsabile di Polizia Municipale per quanto di sua competenza, ne valuti la compatibilità rispetto al contesto ambientale in cui viene richiesta la collocazione del mezzo pubblicitario.
- Nella ZONA VERDE la definizione degli spazi pubblicitari permanenti all'interno o in prossimità di luoghi pubblici o aperti al pubblico (quali ad esempio impianti sportivi, centri civici, etc), è stabilita dal Responsabile del Settore, in collaborazione con il Responsabile della Polizia Municipale, previa valutazione delle ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica e soprattutto di decoro anche in relazione agli eventi sportivi o di intrattenimento. Potranno essere consentiti ulteriori spazi pubblicitari solo in occasione di eventi sportivi o di intrattenimento, previa specifica autorizzazione.

7. In ogni caso il Responsabile del Settore potrà vietare l'installazione del mezzo pubblicitario dietro adeguata motivazione, ovvero stabilire prescrizioni o condizioni per il rilascio dell'autorizzazione finalizzate ad ottenere un adeguato inserimento ambientale del mezzo pubblicitario.

8. Analoghi divieti o prescrizioni potranno essere stabiliti dal Responsabile di Polizia Municipale qualora sussistano ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

## **ART. 7 - COMPETENZE AMMINISTRATIVE**

1. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione permanente di mezzi pubblicitari va sempre presentata allo Sportello Unico per le attività Produttive (S.U.A.P.)

2. Nel caso di mezzi pubblicitari collocati lungo le strade o in vista di esse dentro il centro abitato si precisa quanto segue:

- L'autorizzazione all'ubicazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

3. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario venga collocato all'interno del centro abitato, su strada comunale o comunque qualora sussista la necessità di effettuare valutazioni di pubblica sicurezza, il Responsabile del Settore autorizza l'installazione dell'impianto pubblicitario, previo parere vincolante del Responsabile di Polizia Municipale.

4. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità soggetta a particolare regolamentazione di cui agli art. 15,16,17,18,19,20 del presente Regolamento va presentata al Servizio di Polizia Municipale.

### **TITOLO III**

#### **MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

##### **ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

L'installazione e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari, così come definiti nell'art. 3 lettere a,b,c,d,e del presente Regolamento, nell'ambito del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata, ai sensi del presente articolo del Regolamento.

##### **ART. 9 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PERMANENTE**

1. La domanda redatta preferibilmente su modulistica dell'Amministrazione, per l'Autorizzazione Comunale alla installazione e ubicazione di un mezzo pubblicitario sulla strada o visibile dalla stessa deve contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) tipologia, caratteristiche e dimensioni del mezzo pubblicitario per il quale si richiede l'installazione;
- c) indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'ubicazione.

2. Alla domanda per l'installazione e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari così come definiti nell'art.3 lettere a,b,c,e devono essere allegati:

- a) Fotocopia di un documento d'identità;
- b) Elaborato grafico con progetto quotato in scala idonea e relativa descrizione tecnica (corredata in casi particolari di opportune garanzie tecniche) debitamente firmato dal Richiedente e dal titolare dell'azienda costruttrice dai quali sono individuabili gli elementi essenziali dell'opera, tipo d'impianto, dimensioni, caratteristiche (luminoso, non luminoso, monofacciale, bifacciale, etc.) e la sua collocazione sul fabbricato o lotto (in triplice copia);
- c) Elaborato grafico con planimetria quotata in scala 1:500 debitamente firmata dal Richiedente e dal Titolare dell'azienda costruttrice del sito in cui s'intende eseguire l'impianto (riportando la distanza della proiezione dell'impianto di pubblicità dal limite della carreggiata e da eventuali altri impianti già installati, da intersezioni e segnali di prescrizione stradale entro un raggio di mt. 300) (in triplice copia);
- d) Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre (usando particolare cautela nell'uso del colore rosso e verde e del loro abbinamento, salvo i casi di riproduzione di marchi depositati e debitamente documentati) (in triplice copia);
- e) Documentazione fotografica (10 x 10) che illustra il punto di collocazione rispetto all'ambiente circostante con evidenziati eventuali intersezioni e segnali di prescrizione stradale;
- f) Stralcio cartografico (estratto catastale e/o P.R.G.) (con esatta individuazione mediante la cerchiatura del lotto/immobile e della posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione) (in triplice copia);
- g) Autodichiarazione (redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) del Richiedente o del Titolare dell'azienda costruttrice, con la quale si attesta che l'impianto che si intende collocare è stato progettato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che l'impianto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- h) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;

i) Ulteriori n. 2 copie (per ogni ente) qualora l'opera sia soggetta all'autorizzazione/ parere/nullaosta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione, dell'A.N.A.S., della Provincia, etc.

3. Alla domanda per l'installazione degli impianti pubblicitari così come definiti nell'art. 3 lettera d (targhe), devono essere allegati:

a) Fotocopia di un documento d'identità;

b) Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre (usando particolare cautela nell'uso del colore rosso e verde e del loro abbinamento, salvo i casi di riproduzione di marchi depositati e debitamente documentati) con le relative dimensioni; (in triplice copia);

c) Documentazione fotografica (10 x 10) che illustra il punto di collocazione;

d) Dichiarazione relativa alla disponibilità dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita autorizzazione se trattasi di edificio pubblico;

e) Stralcio cartografico (estratto catastale e/o P.R.G.) (con esatta individuazione mediante la cerchiatura del immobile e della posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione) (in triplice copia);

4. In sede di definizione del procedimento amministrativo, potranno essere adottati accorgimenti di semplificazione, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione di rito relativa alla domanda, fatta salva la efficace gestione del procedimento amministrativo stesso.

5. Nel caso in cui si intenda effettuare la installazione su suolo pubblico, dovrà essere contestualmente richiesta apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

6. Nel caso in cui l'impianto pubblicitario si configuri come pertinenza, dovrà essere richiesta, contestualmente alla domanda, autorizzazione edilizia oppure asseverazione per l'esecuzione della struttura relativa all'installazione del mezzo pubblicitario.

7. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

8. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.

## **ART. 10 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione ha validità per cinque anni, ed è rinnovabile a richiesta.

## **ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DEL RICHIEDENTE**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi:

- a) spese per istruttoria e sopralluogo;
- b) spese per rilascio autorizzazione e contrassegno;
- c) canone annuo in quanto dovuto;
- d) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.

2. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati, aggiornati e disciplinati con apposito atto della Giunta Comunale.

3. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, quanto di seguito indicato:

- a) ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati;
- b) attestazione rilasciata dal richiedente e dalla ditta esecutrice inerente l'adempimento degli obblighi e l'osservanza di eventuali norme specifiche;

4. Il richiedente è tenuto a mantenere il mezzo pubblicitario in buono stato di manutenzione ed è responsabile della idoneità statica e della sicurezza dei manufatti installati.

## **ART. 12 - REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI, CONTRASSEGNO O TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE**

1. La registrazione delle Autorizzazioni permanenti rilasciate per l'installazione di impianti di pubblicità verrà effettuata dallo stesso ufficio che rilascia l'autorizzazione e che puntualmente dovrà verificare lo stato d'aggiornamento dello stesso.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, dovrà essere saldamente fissato, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, secondo quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Inoltre ogni manufatto dovrà quanto meno riportare, con caratteri leggibili, i seguenti dati:
  - a) amministrazione rilasciante;
  - b) soggetto titolare;
  - c) numero dell'autorizzazione;
  - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e) data di scadenza dell'autorizzazione.

## **ART. 13 - NORMA TRANSITORIA**

I mezzi pubblicitari non conformi alle disposizioni del presente Regolamento devono essere adeguati, previa autorizzazione o concessione, in occasione di modifiche all'impianto o al messaggio pubblicitario o comunque entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Per le autorizzazioni non ancora scadute a tale data, il termine di adeguamento è identico, 180 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

## **TITOLO IV**

### **PUBBLICITA' SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE**

#### **ART. 14 - PUBBLICITA' SANITARIA**

Le targhe, i cartelli e le insegne concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, ai criteri previsti dal richiamato DM.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione dell'impianto è quella previsto dal Titolo III del presente Regolamento.

#### **ART. 15 - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA**

a) Impianti e mezzi pubblicitari oggetto di autorizzazione temporanea

In questa categoria sono compresi i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli ecc..

b) Condizioni particolari per il rilascio

L'installazione temporanea di mezzi pubblicitari su steccati, palizzate e/o simili, può essere autorizzata unicamente nei casi in cui le sopracitate strutture non occultino provvisoriamente i mezzi pubblicitari autorizzati (es. insegne degli esercizi commerciali).

E' possibile autorizzare impianti pubblicitari a ridosso o all'interno del perimetro di cantieri limitatamente al periodo di durata dei lavori e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.

Per quanto riguarda la pubblicità all'interno di impianti sportivi o luoghi di pubblico spettacolo, in occasione di eventi o manifestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 6 comma 7 punto 3).

##### **b.1.) Striscioni e bandiere e locandine**

Sono elementi bidimensionale realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante

tipo bandiera. Può essere luminoso per luce indiretta.

Per il loro posizionamento si rinvia a quanto disposto all'art. 51 comma 10 del Reg. di esec. del codice della strada. In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali illuminazione pubblica, impianti per telefonia, ecc.). Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.

### **b.2.) Segni orizzontali reclamistici**

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Per il loro posizionamento si rinvia a quanto disposto all'art. 51 comma 9 del Reg. di esec. del codice della strada. Non è comunque consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente nel termine fissato dall'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

## **ART. 16 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA**

1. La domanda dovrà essere indirizzata al Responsabile di Polizia Municipale, sarà redatta preferibilmente su modulistica dell'Amministrazione, e riporterà i seguenti dati:

- a) Generalità del richiedente;
- b) Tipologia, caratteristiche e dimensioni del mezzo pubblicitario per il quale si richiede l'installazione. A tal fine dovrà essere presentato un bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;

c) Indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'ubicazione. A tal fine dovrà essere presentato:

- Elaborato grafico con planimetria quotata in scala 1:500 debitamente firmata dal Richiedente del sito in cui s'intende collocare il mezzo pubblicitario (riportando la distanza della proiezione dell'impianto di pubblicità dal limite della carreggiata e da eventuali altri impianti già installati, da intersezioni e segnali di prescrizione stradale entro un raggio di mt. 300)
- Documentazione fotografica (10 x 10) che illustra il punto di collocazione rispetto all'ambiente circostante con evidenziato eventuali intersezioni e segnali di prescrizione stradale;

d) Periodo di effettuazione della pubblicità e riferimento ai motivi (es. evento sportivo o manifestazione)

2. Inoltre, nel caso in cui il mezzo pubblicitario si supportato da impianto dovrà essere presentata:

- Autodichiarazione (redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) con la quale si attesta che l'impianto che si intende collocare è stato progettato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che l'impianto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita autorizzazione se trattasi di suolo pubblico

3. In sede di definizione del procedimento amministrativo, potranno essere adottati accorgimenti di semplificazione, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione di rito relativa alla domanda, fatta salva la efficace gestione del procedimento amministrativo stesso.

4. Nel caso in cui si intenda effettuare la installazione su suolo pubblico, dovrà essere contestualmente richiesta apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

5. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

6. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.

7. Qualora la richiesta di autorizzazione superi i trenta giorni, dovrà essere acquisito dal Responsabile del Procedimento (Responsabile di Polizia Municipale) il parere vincolante del Responsabile del IV Settore, in relazione all'estetica del mezzo pubblicitario, al fine di ottenere un adeguato inserimento ambientale dello stesso. In caso di pubblicità nei cantieri, il presente parere deve essere sempre richiesto.

## **ART. 17 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA**

I mezzi oggetto di autorizzazione temporanea, destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati, non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento autorizzativo, che sarà comunque non superiore ad 1 anno (ad eccezione delle pubblicità nei cantieri) e non potrà essere prorogato se non per particolari esigenze da valutare caso per caso.

## **ART. 18 OBBLIGHI ED ONERI DEL RICHIEDENTE**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi:

- a) spese per istruttoria e sopralluogo;
- b) spese per rilascio autorizzazione;
- c) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.

2. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati, aggiornati e disciplinati con apposito atto di Giunta Comunale.

3. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, quanto di seguito indicato:

- a) ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati;
- c) attestazione rilasciata dal richiedente e dalla ditta esecutrice inerente l'adempimento degli obblighi e l'osservanza di eventuali norme specifiche;

4. Il richiedente è tenuto a mantenere il mezzo pubblicitario in buono stato di manutenzione ed è responsabile della idoneità statica e della sicurezza dei manufatti installati.

## **ART. 19 - PUBBLICITA' FONICA O SONORA**

### **a) Definizione:**

Si intende pubblicità eseguita con mezzi sonori qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici.

### **b) Tipologie di pubblicità fonica o sonora e condizioni particolari per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.
2. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:

b.2.1 effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;

b.2.2 effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli;

b.2.3 effettuata in forme diverse.

3. La effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma 2, lettera b.2.2, può essere autorizzata nei casi previsti dal Codice della Strada, e nel rispetto delle relative limitazioni previste.

4. Il soggetto passivo che richiede l'autorizzazione della pubblicità fonica o sonora è tenuto alla conservazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

### **c) Limiti e Divieti per la pubblicità sonora**

1. Per la pubblicità fonica o sonora, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

a) sulle strade, o comunque all'aperto, è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 12.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19,30 alle ore 8.00;

b) è vietato in modo permanente la pubblicità sonora nelle zone ospedaliere, case di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, cimiteri, luoghi di culto;

c) la pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.

d) la effettuazione di pubblicità fonica o sonora con veicoli, di cui al precedente punto b.2.2, deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione, e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o altri casi di arresto della marcia del veicolo.

## **ART. 20 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI**

### **a) Tipologie di pubblicità sui veicoli e condizioni particolari per il rilascio dell'autorizzazione**

1. La apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice della Strada.

2. Per la effettuazione della pubblicità sui veicoli, non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

3. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare l'effettuazione della pubblicità sui veicoli, ed alla conservazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

4. Pubblicità su veicoli ad Uso Privato: sui veicoli ad "uso privato", la pubblicità può essere effettuata osservando le disposizioni di cui all'art. 57, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

5. Pubblicità per Conto Terzi sui veicoli: la pubblicità per "conto terzi" sui veicoli può essere effettuata solo nei casi disciplinati dall'art. 57, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

6. Per la effettuazione di pubblicità sui veicoli mediante l'utilizzo di pellicole "rifrangenti", si osservano le disposizioni di cui all'art. 57, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

### **b) Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli**

1. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli art. 23, comma 2, del Codice della Strada:

2. La pubblicità sui veicoli comunque effettuata è assoggettata alle limitazioni ed ai divieti di cui all'art. 57, commi 6 e 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

## **ART. 21 - VOLANTINAGGIO**

1. Il volantino consiste in un elemento bidimensionale di limitate dimensioni, in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità.
2. Su tutto il territorio comunale non è ammessa l'attività di "Volantinaggio", consistente nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale, commerciale e non, attraverso la distribuzione di volantini a mano o analogo metodo. L'attività di "Volantinaggio" consentita è quella mediante consegna del volantino alla persona o al recapito della stessa.
3. Non è consentito il volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (es. volantini lasciati sui parabrezza delle macchine, sulle panchine dei parchi etc).
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni regolamentari in materia di propaganda elettorale.

## **ART. 22 - PROIEZIONI E SORGENTI LUMINOSE**

1. Si definisce proiezione luminosa l'effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.
2. Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. L'effettuazione di pubblicità mediante Proiezioni Luminose è ammessa, fermo restando il necessario controllo preventivo al rilascio dell'autorizzazione del Responsabile del Settore finalizzato a verificare un adeguato inserimento ambientale del mezzo pubblicitario nel contesto urbano.
4. I mezzi pubblicitari luminosi di cui all'art. 4 lett. a dovranno essere progettati e realizzati evitando proiezioni dirette verso l'alto, ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso.

## **ART. 23 - BACHECHE**

### **a) Disposizioni generali**

1. Le bacheche presenti sul territorio comunale sono riservate alla pubblicizzazione di messaggi non commerciali da parte di Associazioni, Enti etc, senza fini di lucro.
2. Per l'installazione delle bacheche, la domanda è presentata al Responsabile del Settore e per il rilascio si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente Regolamento.
3. Per il rilascio di autorizzazione per l'installazione di bacheche è fondamentale la caratteristica estetica delle stesse, eventualmente differenziate a seconda dell'utilizzo, al fine di attuare una omogenizzazione degli impianti pubblicitari che consenta di salvaguardare l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti.

### **b) Ubicazione e caratteristiche - rinvio al Piano Generale degli Impianti**

Il Piano Generale degli Impianti è composto da un allegato che:

1. Individua le aree in cui il Comune o il concessionario potranno installare nuovi impianti;
2. Definisce le caratteristiche tipologiche e strutturali dei nuovi impianti, eventualmente differenziate a seconda dell'utilizzo, al fine di attuare una omogenizzazione degli impianti pubblicitari che consenta di salvaguardare l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti;
3. Stabilisce i termini, eventualmente differenziati, entro cui gli impianti ritenuti da sostituire o da rimuovere perché in cattivo stato di manutenzione o non conformi ai sensi del Piano stesso e delle normative vigenti in materia, dovranno essere sostituiti o installati;
4. Fuori dai casi sopra menzionati, gli impianti destinati alla pubblicizzazione di messaggi non commerciali non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse, e in tutti i casi mai per dar luogo all'installazione di altri impianti pubblicitari.

## **TITOLO V**

### **TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SOGGETTI A CONCESSIONE: CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

#### **ART. 24 - SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA**

Gli impianti di segnaletica "di direzione" industriale, artigianale e commerciale di cui all'art. 3 lett. i del presente Regolamento, sono di proprietà comunale e oggetto di gestione mediante affidamento in concessione a ditta specializzata. Gli impianti di segnaletica "di direzione" possono contenere massimo 8 (otto) segnali di indicazione. Ogni segnale di d'indicazione, ha dimensioni 125x25 cm. Per ogni attività è consentito collocare sull'intero territorio cittadino n.8 segnali stradali "di direzione".

Il Piano generale degli impianti:

5. Individua le aree in cui il Comune o il concessionario potranno installare nuovi impianti di segnaletica "di direzione";
6. Definisce le caratteristiche tipologiche e strutturali dei nuovi impianti, eventualmente differenziate a seconda dell'utilizzo, al fine di attuare una omogenizzazione degli impianti pubblicitari che consenta di salvaguardare l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti;
7. Stabilisce i termini, eventualmente differenziati, entro cui gli impianti affissionali ritenuti da sostituire o da rimuovere perché in cattivo stato di manutenzione o non conformi ai sensi del Piano stesso e delle normative vigenti in materia, dovranno essere sostituiti o installati;

#### **ART. 25 - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO**

Gli impianti pubblicitari di servizio come definiti all'art. 3 lettera g del presente Regolamento, possono essere distinti nelle seguenti tipologie:

- 1) transenne parapetonali
- 2) paline fermata bus
- 3) fioriere con pannelli pubblicitari
- 4) pannelli pubblicitari luminosi
- 5) pensiline fermata bus
- 6) contenitori getta rifiuti

Gli impianti pubblicitari di servizio presenti sul territorio sono privati ma collocati su aree pubbliche previo rilascio di provvedimento autorizzativo / concessione.

## **ART. 26 - IMPIANTI PUBBLICITARI AFFISSIONALI**

### **a) DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI IMPIANTI PUBBLICITARI AFFISSIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE**

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà comunale, collocati su aree pubbliche o su immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. Le affissioni sugli impianti verrà effettuata direttamente dal Comune mediante il servizio di pubbliche affissioni o mediante ditta specializzata, in qualità di Concessionario.

### **b) Suddivisione spazi per pubbliche affissioni**

Il servizio di pubbliche affissioni è garantito dal Comune in appositi spazi a ciò destinati, individuati nel Piano Generale degli Impianti. Possono essere oggetto di gestione mediante affidamento in concessione a ditta specializzata.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, i diversi impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità d'uso nelle seguenti categorie:

#### **1) Istituzionali:**

- quelli preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- quelli relativi ad adempimenti di legge in materia elettorale;
- quelli la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- quelli concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- quelli preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali di altri enti pubblici ad es.:
  - le autorità militari relativamente alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
  - lo Stato, le Regioni e le Province in materia di tributi;
  - le autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

## **2) Sociali e non economici**

Sono destinati alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro.

L'affissione di comunicazioni di carattere funerario è ammessa esclusivamente nelle apposite bacheche e negli impianti ad esse riservati individuati nel Piano Generale degli Impianti.

## **3) Commerciali**

Sono riferiti a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro.

## **4) Ubicazione e caratteristiche - rinvio al Piano Generale degli Impianti**

Il Piano generale degli impianti:

- Individua le aree in cui il Comune o il concessionario potranno installare nuovi impianti affissionali;
- Definisce le caratteristiche tipologiche e strutturali dei nuovi impianti affissionali, eventualmente differenziate a seconda dell'utilizzo, al fine di attuare una omogenizzazione degli impianti pubblicitari che consenta di salvaguardare l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti;
- Stabilisce i termini, eventualmente differenziati, entro cui gli impianti affissionali ritenuti da sostituire o da rimuovere perché in cattivo stato di manutenzione o non conformi ai sensi del Piano stesso e delle normative vigenti in materia, dovranno essere sostituiti o installati;
- Fuori dai casi sopra menzionati, gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse, e in tutti i casi mai per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

## **d) DISPOSIZIONI GENERALI IMPIANTI PUBBLICITARI DI AFFISSIONE DIRETTA**

Si intende per affissione diretta:

### 1. L'affissione diretta dei privati su impianti pubblici:

L'Amministrazione comunale potrà concedere a soggetti privati l'utilizzo di impianti pubblicitari appositamente predisposti di proprietà dell'Amministrazione, per l'utilizzo a fini pubblicitari. La concessione è disciplinata da una convenzione riportante la quantità, l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità, i tempi d'installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo della concessione e simili;

Gi impianti destinati alle pubbliche affissioni (impianti di proprietà del comune di Gioia Tauro) devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Gioia Tauro – Servizio Affissioni" e con il numero di individuazione dell'impianto.

2. L' affissione diretta su impianti di proprietà privata collocati su suolo pubblico:

Nel caso della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente Piano, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l' affissione diretta. La concessione è disciplinata da una convenzione riportante la quantità, l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione (comunque valida per un massimo di anni cinque, rinnovabile a richiesta), il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

3. Le condizioni di cui al comma precedente si attuano altresì per le imprese di pompe funebri e simili che affiggono direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste nel presente piano. L' affissione di manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli impianti destinati a supportare tali comunicazioni. Ciascun annuncio deve recare l' identificazione dell' impresa che affigge direttamente gli stessi.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI**

#### **ART. 27 - VIGILANZA**

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

#### **ART. 29 - NORME FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle normative richiamate all'art. 1 del presente Regolamento.

2. In particolare, con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, si rinvia al Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

3. Viene abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, fatte salve eventuali disposizioni regolamentari in materia di propaganda elettorale.

#### **ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento è approvato con deliberazione consiliare dichiarata immediatamente eseguibile.

**PIANO GENERALE**

**DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

**NORME TECNICHE**

## ART. 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

1. **Tutti i manufatti pubblicitari** devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.

2. **Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni** devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.

3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali **striscioni e gonfaloni**, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela; gli striscioni dovranno essere installati trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di fissaggio a parete; i gonfaloni dovranno essere ancorati ai pali della pubblica illuminazione o simili, nelle strade e con le modalità più avanti riportate. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere di materiale indeformabile e saldamente ancorate al terreno e, se necessario, essere verificate dal punto di vista sismico.

4. **Tutti i manufatti pubblicitari** i devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

5. **Tutti i manufatti pubblicitari** devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili od ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

L'insieme degli elementi che compongono il manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile

operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.





Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 oltre a quanto previsto dal presente Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, nonché quello per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (rinvio al Reg. Canone Unico Patrimoniale).

Le sorgenti luminose devono avere una intensità luminosa tale da non provocare abbagliamento.

## ART. 2 - DISCIPLINA GENERALE DI INSERIMENTO: ABACO GENERALE.

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno delle zone Arancione, Verde, Blu deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nell'Abaco Generale, che definisce, per categoria di strada, il posizionamento.

ABACO GENERALE DISTANZE DA (m):	STRADE URBANE DI QUARTIERE (E)		STRADE LOCALI (F)	
				
Posizione dell'impianto rispetto alla strada				
prima impianti semaforici	50**	50	15**	30
dopo impianti semaforici	25**	25	10**	10
prima di intersezioni	30	30	15	30
dopo intersezioni	25	25	10	10
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	50**	50	12,5*	30
prima segnaletica stradale indicazione	25**	25	12,5*	25
dopo segnaletica stradale	25**	25	10**	10
gallerie, ponti e sottoponti	100**	100	50**	50

\*\* PER IMPIANTI IN ADERENZA O SU MURO TALE VALORE CORRISPONDE A: 0 M

## **ABACO SPECIFICO**

Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.

Le varie celle che compongono la scheda specifica riportano le seguenti voci:

- Tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda
- L'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto precedente.
- Durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto.
- Categoria di appartenenza dell'impianto.
- Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico.
- Suddivisione degli impianti in fasce dimensionali in base alla superficie per lato del manufatto.
- Indicazione dell'altezza minima ammessa del margine inferiore, dell'ingombro dello spazio pubblicitario, misurata dal piano di calpestio all'intradosso nel punto di massimo ingombro dello spazio pubblicitario.
- Indicazione dell'altezza massima ammessa del margine superiore dello spazio pubblicitario.
- Indicazione della distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede, al punto di massimo ingombro, misurato in proiezione sul piano di calpestio.
- Indicazione della distanza da rispettare dagli altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti, misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro dello spazio pubblicitario.
- Zona di piano.
- Posizionamento dell'impianto (spazio pubblicitario) rispetto la carreggiata.
- Indicazione dei formati consentiti per la tipologia d'impianto indicata.
- Indicazione del tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso ecc.
- Prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata.
- Eventuali ulteriori note relative al posizionamento.

## PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 3 - Schede inserimento **Bacheche** per messaggi istituzionali, sociali, privi di rilevanza commerciale pubbliche e private.

Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di posizionamento indicati nell'abaco generale (art. 2), nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.

TIPOLOGIA	BACHECA AFFISSIONALE				
Tipologia d'uso	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE PAI				
Durata	Permanente P				
Categoria	Cartello o impianto di pubblicità o propaganda				
Descrizione	Elemento mono-bifacciale, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi, pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei.				
	≤1 mq	1↔3 mq	3↔9 mq	9↔18 mq	>18 mq
H. min (limite inferiore)	n.a	0,60	n.a.	n.a.	n.a
H. max (limite superiore)	-	-	-	-	-
Distanza dal limite carreggiata (massima sporgenza impianto)	In presenza di marciapiede			In assenza di marciapiede	
	1,00			1,00	
Distanza da altri impianti					

	ZONA ROSSA- VERDE- ARANCIONE - BLU					
Formati ammessi	—		—		—	
140x200	AMMESSI					
200x140	AMMESSI					
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di impianti omogenei. Il numero di manufatti facenti parte di queste concentrazioni non può comunque essere superiore a 3 impianti complessivi.					
Note						

**Art. 4 - Apposizione e localizzazione delle Bacheche** *(Bacheche per messaggi istituzionali, sociali, privi di rilevanza commerciale)*

AREA (Via o Piazza)	N° TOTALE IMPIANTI CONSENTITI	N° IMPIANTI ESISTENTI
Piazza Duomo	3	1
Piazza dell'Incontro (Via Duomo)	1	0
Piazza dell'Incontro (Via Roma)	2	0
Piazza Matteotti	3	0
Piazza Marconi	3	3
Via dei Gelsomini	1	1
Via De Rosa	2	2
Lungomare (Area ex Sidac)	3	0
Lungomare (area giochi)	2	0
Piazza del Marinaio	2	0
Via Stella Polare	3	3
Via Roma/Via S. Pugliese	3	3
Via Agliastro	2	2
Via Giovanni XXIII	4	2
Viale Stesicoro	4	3
Viale Don Sturzo	4	0
Via Veneto/Via Cavour	2	2
SS.18	6	0
SP1	6	0
Via Tripodi	2	2
Piazza del Marinaio	2	2
Viale Italia	2	0
Villa Comunale	2	0
Villa Pons	2	2

1. Al di fuori dei luoghi indicati in tabella, eventuali bacheche per messaggi istituzionali, sociali, privi di rilevanza commerciale, non sono consentite e pertanto da rimuovere.

#### **Art. 4 - Impianti ritenuti da sostituire o da rimuovere.**

Le bacheche non conformi alla tipologia summenzionata dagli articoli precedenti dovranno essere adeguati alle disposizioni del presente Piano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Le bacheche ritenuti da rimuovere o sostituire poiché non in buono stato di manutenzione, dovranno essere rimossi o sostituiti entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di rimozione o sostituzione.

## AFFISSIONI DIRETTE

### Art. 5 - Schede inserimento impianti di affissione diretta

Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di posizionamento indicati nell'abaco generale (art. 2), nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.

TIPOLOGIA		IMPIANTO AFFISSIONALE (POSTER 6X3)			
Tipologia d'uso	AFFISSIONE DIRETTA AD				
Durata	Permanente P				
Categoria	Cartello				
Descrizione	Elemento mono-bifacciale, per le caratteristiche strutturali e formali assimilabile ad uno stendardo caratterizzato dal grande formato (600x300), vincolato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei.				
					↔ 18 mq
H. min (limite inferiore)					3,00
H. max (limite superiore)					-
Distanza dal limite carreggiata (massima sporgenza impianto)	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede		
	1,00		1,00		
		<b>ZONA ROSSA</b>	<b>ZONA ARANCIONE</b>	<b>ZONE VERDE E BLU</b>	
Formati ammessi	—		—		—
600x300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A A
Illuminazione	Non luminoso				
Prescrizioni	Sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei, anche in associazione con impianti di Affissione Diretta, fino ad un massimo di 2 (due) impianti in serie.				
Note	*) Se l'impianto è posizionato parallelo all'asse della strada ed al raso di muri di cinta, su pareti cieche, il margine inferiore può essere abbassato ad 1 (uno) metro.				

TIPOLOGIA		IMPIANTO AFFISSIONALE				
Tipologia d'uso	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE PAI					
Durata	Permanente P					
Categoria	Cartello o impianto di pubblicità o propaganda					
Descrizione	Elemento mono-bifacciale, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi, pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei.					
	≤1 mq	1↔3 mq	3↔9 mq	9↔18 mq	>18 mq	
H. min (limite inferiore)	n.a.	2,20	n.a.	n.a.	n.a.	
H. max (limite superiore)	-	-	-	-	-	
Distanza dal limite carreggiata (massima sporgenza impianto)	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede			
	1,00		1,00			
		<b>ZONA ROSSA- VERDE- ARANCIONE - BLU</b>				
Formati ammessi	—		—		—	
140x200	AMMESSI					
200x140	AMMESSI					
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di impianti omogenei. Il numero di manufatti facenti parte di queste concentrazioni non può comunque essere superiore a 3 impianti complessivi.					
Note						

# PUBBLICITÀ ESTERNA

## Art. 6 - Schede inserimento impianti di pubblicità esterna

Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di posizionamento indicati nell'abaco generale (art. 2), nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.

TIPOLOGIA	CARTELLO STRADALE					
Tipologia d'uso	PUBBLICITÀ ESTERNA PE					
Durata	Permanente P					
Categoria	Cartello					
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, ecc.)					
	≤1 mq	1↔3 mq	3↔9 mq	9↔18 mq	>18 mq	
H. min (limite inferiore)	n.a.	2,20	2,20	n.a.	n.a.	
H. max (limite superiore)	-	-	-	-	-	
Distanza dal limite carreggiata (massima sporgenza impianto)	In presenza di marciapiede			In assenza di marciapiede		
	1,00			1,00		
	ZONA ROSSA		ZONA ARANCIONE		ZONE VERDE E BLU	
Formati ammessi	—	┆	—	┆	—	┆
100x140	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A
140x200	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A
200x140	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A
200x200	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A
240x200	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A
300x150	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A
300x200	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A
Illuminazione						
Prescrizioni						
Note						